



Senato della Repubblica

11ª Commissione - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

**Disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79,
recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli
minori**

A.S. 2267

**Audizione del Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico – Area Lavoro di
Conflavoro PMI, dott. Maurizio Centra**

22 giugno 2021

Onorevole Presidente Matrisciano, onorevoli senatori,

a nome di Conflavoro PMI, intendo ringraziarVi per l'invito a partecipare a questa audizione, dandoci la possibilità di portare alla Vostra attenzione le nostre valutazioni circa il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, che introduce misure volte a garantire un sostegno diretto ed immediato alla genitorialità attraverso il riconoscimento di un assegno temporaneo per figli minori.

Nelle more della definizione dell'assegno unico universale, per la quale il Parlamento ha affidato al Governo, con la legge 1 aprile 2021, n. 46, la delega ad adottare - entro 12 (dodici) mesi dal 21 aprile 2021 - uno o più decreti legislativi volti a *“riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale”*, il decreto legge 8 giugno 2021, n. 79 costituisce **un provvedimento ponte**, la cui durata di sei mesi, precisamente dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, fa presupporre che dal 1° gennaio 2022 che entrerà in vigore il nuovo sistema di sostegno della genitorialità.

2

- **Riflessioni sulla situazione demografica italiana, prospettive e opportunità**

In un paese come il nostro, che contende al Giappone e a pochi altri, il triste primato del più basso tasso di natalità del mondo, é quanto mai opportuno adottare provvedimenti di legge che siano finalizzati **a favorire la natalità e sostenere la genitorialità**, oltre che promuovere l'occupazione, in particolare femminile (art. 1 legge 46/2021). I sostegni economici, da soli, non é detto che bastino a *“invertire la tendenza”* della natalità nazionale, ma **possono favorire le decisioni dei cittadini più giovani** al riguardo.

È noto che il tasso di natalità tende a diminuire in tutti i paesi economicamente più avanzati, soprattutto nel territorio dell'Unione Europea. **Per quanto riguarda l'Italia, la situazione**

é veramente allarmante: basti pensare che, in base al tasso attuale (8,37/1000), nel 2100 la popolazione nazionale si dovrebbe attestare attorno ai 30 milioni, ossia la metà di quella del 2020, che é stata di poco superiore a 60 milioni.

Il fenomeno della riduzione del tasso di natalità, assieme all'aumento della vita media dell'uomo, inoltre, fa prevedere che **nel 2100 ci saranno due ottantenni per ogni bambino di cinque anni**. Questa eventualità, se non sarà presa in considerazione e gestita tempestivamente, potrebbe avere delle **conseguenze significative sull'equilibrio economico generale** e, in particolare, sulle attività lavorative, per quanto il processo tecnologico possa ridurre progressivamente l'incidenza del lavoro umano nei processi produttivi.

In questo scenario, l'esercizio da parte del Governo della delega di cui alla legge 1 aprile 2021, n. 46, costituisce per l'Italia **un'opportunità da non perdere per creare un sistema sociale** che, nel rispetto della Costituzione (art. 29 e seguenti), **favorisca la natalità e sostenga la genitorialità in modo concreto** mediante misure economiche a favore dei genitori, ma non solo, anche mediante **incentivi stabili che consentano ai datori di lavoro di utilizzare maggiormente istituti già esistenti**, come il part time, la sostituzione per maternità, il lavoro agile, ecc., e altri che potrebbero essere introdotti, come l'apprendistato certificato, la staffetta generazionale, ecc., ove occorra adeguando l'organizzazione aziendale.

3

Nell'attuare la delega ex legge 46/2021 il Governo deve necessariamente prefigurare l'Italia dei prossimi 20 anni almeno e Conflavoro PMI ritiene che in questo caso, più che mai, **l'interlocuzione con le parti sociali sia fondamentale per introdurre nel nostro ordinamento norme eque e di grande impatto sociale**, in grado di modificare l'attuale paradigma valorizzando il **lavoro delle donne, le quali stanno subendo assieme ai giovani le conseguenze più gravose della crisi economica** conseguente alla diffusione del virus Covid-19 sul territorio nazionale.

- **Le considerazioni di Conflavoro PMI**

Il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 *“Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”* va nella direzione auspicata da Conflavoro PMI e potrà essere migliorato nel corso della conversione in legge.

In particolare:

1. **La norma ha messo fine (anticipatamente) alla differenza tra soggetti percettori di redditi di pari valore** ma diversa natura (es. lavoro dipendente e lavoro autonomo), che era già da tempo considerata anacronistica e iniqua, specialmente in un periodo di crisi economica;
2. l'art. 1, nel riconoscere un assegno temporaneo su base mensile ai nuclei familiari che non abbiano diritto al trattamento di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 (assegno per il nucleo familiare), **consentirà anche a piccoli imprenditori, artigiani e lavoratori autonomi di ottenere un sostegno economico, per il momento modesto e temporaneo**, che potrà essere più significativo a regime;
3. **le condizioni** poste dallo stesso art. 1 per ottenere l'assegno temporaneo **sono facilmente accertabili**;
4. **l'aver assegnato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)** il compito di gestire l'assegno temporaneo, come fa da tempo immemore con l'assegno per il nucleo familiare (ANF), è una scelta condivisa e, ragionevolmente, **dovrebbe anche essere quella più efficiente**;
5. **altrettanto condivisa è la scelta fatta in merito alla compatibilità dell'assegno temporaneo con il Reddito di cittadinanza** di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e ai relativi limiti.

- **Alcune proposte di modifica**

Art. 1 - Assegno temporaneo per i figli minori

Con riferimento alla condizione di figli a carico, allo scopo di evitare incertezze in fase di applicazione della norma, si ritiene utile integrare il punto 3) della lettera a) nel seguente modo:

3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età. **A tal fine, i figli si considerano a carico qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;**

Art. 3 - Compatibilità

Vista la breve durata temporale dell'assegno ex art. 1 e considerati sia i rischi del recupero di somme corrisposte e non dovute sia la modalità digitale di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), **in caso di variazione del nucleo familiare il termine presentazione della DSU potrebbe essere ridotto a 30 giorni.**